

## **E-MAIL INVIATA ALLA COMMISSIONE (19 febbraio 2009)**

[...]

E' stata considerata , dagli Enti proponenti l'opera, l'obbligatorietà di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica?

[...]

### **RISPOSTA DI URBAN LAB**

Le opere inserite negli elenchi allegati alla Legge Obiettivo 443/2001, in quanto già dichiarate per legge di rilevante e strategico interesse nazionale, non sono soggette alle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al recente D.Lgs. 4/2008, che ha modificato ed integrato il D.Lgs 152/2006 noto come "Codice dell'Ambiente".

A questo riguardo occorre considerare che la VAS si applica a piani e programmi (art.6 D.Lgs. 4/2008), ovvero a quelle azioni di pianificazione e programmazione del territorio che prevedano la realizzazione di opere soggette alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) per effetto della legislazione nazionale e regionale in materia.

Nel caso della "gronda autostradale di Genova", non si tratta, quindi, di delineare uno scenario di pianificazione territoriale, bensì di dare attuazione ad una decisione già assunta dallo Stato italiano nell'ambito della propria pianificazione strategica e, per questo, soggetta all'apposita "disciplina speciale" contenuta nella "legge obiettivo".

Sull'argomento è stato, comunque, posto dalla Provincia di Genova uno specifico quesito al Ministero dell'Ambiente in merito all'applicabilità o meno della VAS al progetto della gronda autostradale di Genova, al quale lo stesso Ministero non risulta abbia risposto.

(SONO STATI OMESSI I SOLI DATI PERSONALI)